

Codice A2104C

D.D. 14 maggio 2025, n. 138

D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025: modifica della D.G.R. n. 41-8726 del 03 giugno 2024. Approvazione della modifica allo schema di accordo, art. 7, co. 4, D. L.gs n. 36/2023, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 - 10078 Venaria Reale (TO)", CUP: D32F24000750002, a valere sulla Linea di azione 8.2. del POC Piemonte 2014 - 2020, approvato con delibera ..



ATTO DD 138/A2104C/2025

DEL 14/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100B - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

A2104C - Programmazione negoziata

OGGETTO: D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025: modifica della D.G.R. n. 41-8726 del 03 giugno 2024. Approvazione della modifica allo schema di accordo, art. 7, co. 4, D. L.gs n. 36/2023, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 - 10078 Venaria Reale (TO)", CUP: D32F24000750002, a valere sulla Linea di azione 8.2. del POC Piemonte 2014 - 2020, approvato con delibera CIPESS n. 10 del 21 marzo 2024, da sottoscrivere con la Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale".

Premesso che:

- il Decreto Legge n. 34/2020, agli articoli 241 e 242, ha disposto che le risorse rimborsate dall'Unione Europea in esito alla rendicontazione nell'ambito dei Programmi SIE in relazione alle riprogrammazioni conseguenti all'emergenza COVID-19 venissero riassegnate alle amministrazioni titolari dei Programmi medesimi, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC). Nella dotazione di tali POC sarebbe riconfluita anche la quota di Fondo di Rotazione resa disponibile in ragione dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% da parte dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte;
- la Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 ha istituito i Programmi Operativi Complementari di azione e coesione 2014-2020 (POC PIEMONTE) per tenere conto delle risorse che in essi sarebbero confluite a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020, tra i quali anche quello della Regione Piemonte;
- la data di scadenza dei POC relativi alla programmazione europea 2014-2020, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del Decreto Legge n. 34/2020, è fissata al 31 dicembre 2026;
- la Delibera CIPESS n. 10 del 21 marzo 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno

2024, n. 138, ha approvato il Programma Operativo Complementare (di seguito POC) Piemonte 2014-2020 che prevede uno specifico Asse – 8 dedicato allo sviluppo urbano e regionale sostenibile ed è stata disposta la riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 41-8726 del 3 giugno 2024 ha approvato nell'ambito del POC Piemonte 2014-2020, Asse 8 "Sviluppo urbano e regionale sostenibile", Linea 8.2 "Tutela patrimonio del Piemonte", per un importo complessivo di € 16.976.541,33, l'individuazione degli interventi considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di preservazione, valorizzazione del potenziale culturale e di fruizione degli immobili di proprietà della Regione Piemonte e di quelli finalizzati a garantire la realizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, e che riporta, altresì, i relativi Responsabili dell'attuazione e Responsabili dei controlli. La medesima deliberazione ha individuato la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport (ora Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei) – Settore Programmazione Negoziata, quale Autorità Responsabile del Programma Operativo complementare, a conferma di quanto già disposto dalla D.G.R. n. 52-5213 del 14 giugno 2022, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria dei rispettivi fondi.
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 12-59 del 26 luglio 2024 ha dato attuazione alla Deliberazione CIPESS n. 10/2024 e ha, altresì, individuato, per ogni Asse - Linea di Azione, i Responsabili dell'attuazione e i Responsabili dei controlli demandando loro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione dei rispettivi interventi, di cui all'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento.

Dato atto che:

- tra gli interventi, considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di preservazione, valorizzazione del potenziale culturale e di fruizione degli immobili di proprietà della Regione Piemonte, individuati dalla sopra citata D.G.R. n. 41-8726/2024, è presente quello denominato "Riqualficazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)" (CUP: D32F24000750002), per il quale è previsto un valore massimo del contributo di € 2.500.000,00, che trova copertura sul POC Piemonte 2014 – 2020;
- il complesso architettonico dell'ex Galoppatoio Lamarmora, sito in Venaria Reale (TO), via XX Settembre, di proprietà della Regione Piemonte, è dato in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Centro Conservazione e restauro "La Venaria Reale" (di seguito Fondazione CCR), con sede in Via XX Settembre 18 - 10078 Venaria Reale (TO), P.IVA 09120370011, C.F. 97662370010, in seguito alla stipulazione del contratto REP. n. 15788, sottoscritto a Torino, in data 07 dicembre 2010, da Regione Piemonte e Fondazione CCR;
- la Fondazione CCR è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'art. 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 11 novembre 2004, numero 390-32644;
- la Fondazione CCR è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma dello Stato e del Codice Civile e ha come soci fondatori, Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e la Città di Venaria Reale;
- l'intervento presentato dalla Fondazione CCR riguardava la realizzazione e l'allestimento di laboratori scientifici, al piano terreno, e la realizzazione di box destinati ad uffici e sale riunioni al piano soppalcato;
- per realizzare i locali su indicati l'intervento prevedeva il completamento delle opere interne edili ed impiantistiche sul complesso immobiliare, l'allestimento degli spazi fisici e l'aggiornamento

parziale della dotazione strumentale dei laboratori scientifici del CCR oltre che la rasatura delle murature e la realizzazione di una soletta aerata per la formazione del piano e la posa in opera di idonea pavimentazione;

- come previsto all'articolo 9 del sopracitato contratto di comodato, è stato espresso mediante l'individuazione dell'intervento nella D.G.R. n. 52-5213 del 14 giugno 2022, il preventivo assenso scritto del comodante alla sua realizzazione, per la quale è stato individuato quale Soggetto attuatore la Fondazione CCR;
- il Settore Negoziazione Programmata con D.D. n. 279 del 18 settembre 2024 ha approvato la proposta progettuale e lo schema dell'Accordo stipulato con la Fondazione CCR ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione dell'intervento così come su citato.

Dato, altresì, atto che:

- la Fondazione CCR ha richiesto, con nota prot. n. 0256 del 2 aprile 2025, la revisione del progetto in quanto l'aumento dei costi relativi agli impianti non permette la realizzazione dell'opera come approvata con D.D. n. 279/2024 con il contributo regionale concesso. Al fine di utilizzare il contributo e realizzare un'opera funzionale ed organica l'intervento è stato suddiviso in due Lotti funzionali: Lotto 1 realizzazione, al piano terra, dei nuovi laboratori scientifici e delle opere strutturali e impiantistiche che comprendono anche gli elementi tecnici propedeutici alla realizzazione del Lotto 2; Lotto 2 realizzazione, nella parte soppalcata, delle sale riunioni e degli uffici. Il contributo regionale concesso di Euro 2.500.000,00 finanzierà la realizzazione del solo Lotto 1 di cui viene garantita l'immediata fruibilità al termine dei lavori;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 33-1039 del 22 aprile 2025 ha modificato la D.G.R. n. 41-8726/2024, in quanto a seguito di istruttoria, verificata l'esistenza di risorse disponibili, si è proceduto, come previsto dal paragrafo n. 7 "Modifiche del programma e relazione di attuazione" del POC Piemonte alla rimodulazione fra Linee di azione all'interno dei medesimi Assi. Contestualmente ha aggiornato la denominazione dei Responsabili dell'Attuazione e dei Responsabili dei Controlli, in applicazione della D.G.R. n. 12-709 del 13 gennaio 2025 di parziale riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale, ed ha, altresì, accolto la richiesta presentata dalla Fondazione CCR di modifica dell'intervento citato;
- La Fondazione CCR con lettera prot. n. 0328 del 29 aprile 2025 ha trasmesso il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) riferito al Lotto 1 e la nuova "Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi";
- l'intervento, il cui progetto parte dalla situazione esistente, prevede la realizzazione al piano terra, lungo le pareti perimetrali, delle opere edili, (nuove pareti e controsoffitti in cartongesso, pavimentazione sia dei laboratori che dei locali magazzino) e impiantistiche per consentire l'allestimento di laboratori di varia metratura e spazi accessori. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova bussola all'ingresso del Galoppatoio e l'ignifugazione delle capriate lignee della copertura esistente;
- i Laboratori Scientifici saranno utilizzati non solo a supporto degli interventi di restauro e delle attività didattiche ma per progetti di ricerca nazionali e internazionali, permettendo di rafforzare il complessivo del CCR e di creare di un polo scientifico, il *CCR Heritage Research*, per la ricerca continua nella conservazione e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

Richiamato, inoltre, che il POC Piemonte 2024-2020, di cui alla delibera CIPESS del 10 marzo 2024, al punto 5, con riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), dispone che:

- gli interventi originariamente previsti e avviati nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014- 2020 e FESR 2014-2020 dovranno riferirsi alle procedure definite nei Si.Ge.Co. dei rispettivi Programmi Operativi stessi e alla loro strumentazione;
- gli ulteriori interventi che saranno previsti ed avviati nell'ambito del POC medesimo a valere sulle risorse non ancora utilizzate o riprogrammate potranno fare riferimento alle disposizioni contenute nei sopra citati Sistemi di Gestione e Controllo del FSE o del FESR (per omogeneità di

approccio e procedure con interventi analoghi collocati all'interno dalla programmazione dei fondi europei) oppure alle disposizioni e agli strumenti stabiliti dal Si.Ge.Co. adottato per il PSC 2000-2020 con determinazione dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 2 agosto 2023 (versione n.3 del 31 luglio 2023).

Ritenuto di fare riferimento, per l'intervento di cui trattasi, alle disposizioni e agli strumenti stabiliti dal Si.Ge.Co. adottato per il PSC 2000-2020 con determinazione dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 2 agosto 2023 (versione n.3 del 31 luglio 2023).

Dato atto che, in ragione delle caratteristiche dell'intervento, che ha ad oggetto un immobile di proprietà della Regione Piemonte, dato in comodato d'uso alla Fondazione CCR, Soggetto attuatore dell'intervento, e in conformità con quanto previsto al capitolo 3 del sopracitato Si.Ge.Co., la procedura per la selezione dell'intervento è quella negoziata (protocolli d'intesa, accordi di programma, accordi di programma quadro, accordi interregionali quadro), la cui definizione avviene tramite procedure di negoziazione con cui si concertano interventi/operazioni di interesse comune tra più enti pubblici.

Visto articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che contempla una specifica disciplina degli accordi tra stazioni appaltanti, indicando tassativamente i limiti entro i quali tali accordi possono essere conclusi, prefigurando un modello convenzionale tramite il quale le Parti coordinano l'esercizio di funzioni e compiti propri in vista del conseguimento di un risultato comune, in forma di reciproca collaborazione.

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano il ricorso all'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 in quanto le parti coinvolte sono entrambe stazioni appaltanti, la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e la Fondazione CCR in quanto organismo di diritto pubblico, come definito nell'Allegato I.1, art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, e l'intervento di riqualificazione dell'ex Galoppatoio Lamarmora (CUP: D32F24000750002), risponde a un l'interesse comune delle parti in quanto permette:

- di valorizzare il patrimonio pubblico di proprietà della Regione Piemonte, a completamento del disegno regionale di sviluppo del complesso UNESCO della Venaria Reale;
- di potenziare la ricerca scientifica in materia di prevenzione, diagnostica, monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali, le attività di alta formazione e i servizi educativi, rafforzando il ruolo della Fondazione CCR come hub nazionale e internazionale di riferimento per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, con i conseguenti impatti significativi per il territorio, di carattere scientifico, culturale, economico e sociale.

Ritenuto che la proposta progettuale, così come modificata, presentata dalla Fondazione CCR sia ammissibile, coerente con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025, conforme alle indicazioni ivi previste e alle tempistiche del POC e idonea al conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi della Linea 8.2 "Tutela patrimonio del Piemonte" del medesimo Programma.

Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta progettuale presentata dalla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali "La Venaria Reale" (P.IVA 09120370011, C.F. 97662370010) per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)", avente CUP: D32F24000750002, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1).

Ritenuto che il contributo previsto per la realizzazione dell'intervento CUP: D32F24000750002, del valore di € 2.500.000,00, non si configuri, per la Fondazione CCR come un aiuto di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come risulta dall'esito dell'istruttoria agli atti del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento

Politiche, Fondi Europei.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- disciplinare, attraverso la sottoscrizione di un accordo ex articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, gli obblighi, gli impegni e le condizioni per la realizzazione del predetto intervento CUP: D32F24000750002;
- approvare, quale Allegato 2 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, uno schema di accordo tra Regione Piemonte e la Fondazione CCR che modifichi, nella descrizione dell'intervento, quello già approvato con D.D. n. 279/2024;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è individuato nella persona del dott. Mario Lupo, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata – Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei;
- il predetto accordo sarà sottoscritto, per conto della Regione Piemonte, dal direttore della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei.

Il presente provvedimento non ha effetti contabili poiché la modifica dello schema di accordo riguarda unicamente parte dell'intervento finanziato e non muta lo stanziamento e i movimenti contabili già registrati sui capitoli di entrata e spesa con D.D. n. 279/2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Delibera CIPESS n. 10 del 21 marzo 2024 "Adozione del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Piemonte. (Delibera n. 10/2024)";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;

- la Legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027";
- la Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027.";
- la D.G.R. n. 43-8728 del 3 giugno 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Iscrizione fondi statali per l'attuazione della Linea di azione 8.2 "Tutela Patrimonio del Piemonte" del Programma Operativo Complementare (POC) Piemonte 2014-2020;
- la D.G.R. n. 12-709 del 13 gennaio 2025 "Art. 5 L.R. n. 23/2008 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e s.m.i.";

determina

- di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025, la nuova Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi presentata dalla Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale” (P.IVA 09120370011, C/F 97662370010) che identifica la suddivisione dell’intervento in due Lotti operativi indicando la realizzazione, con il contributo regionale concesso, del solo Lotto 1 - comprendente la completa realizzazione del piano terra in termini di opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, per il quale viene garantita l’organicità e funzionalità e sarà, pertanto, immediatamente fruibile al termine dell’intervento - di cui all’Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la modifica dello schema di accordo ex articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione del citato intervento CUP: D32F24000750002, da sottoscrivere con la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali “La Venaria Reale” (Partita IVA 09120370011, Codice Fiscale 97662370010), il cui nuovo testo è parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 2);
- di stabilire che l’intervento dovrà essere realizzato dalla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”, quale Soggetto attuatore, nel rispetto delle tempistiche, delle condizioni, dei vincoli e degli obblighi indicati nel predetto Allegato 2;
- di dare atto che il contributo previsto per la realizzazione del sopra indicato intervento CUP: D32F24000750002, per € 2.500.000,00, non si configura, per la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”, come un aiuto di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come risulta dall’esito dell’istruttoria agli atti del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei;
- di dare atto che:
 - il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è individuato nella persona del dott. Mario Lupo, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei;
 - il predetto accordo sarà sottoscritto, per conto della Regione Piemonte, dal direttore della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei;

- Il presente provvedimento non ha effetti contabili poiché la modifica dello schema di accordo riguarda unicamente parte dell'intervento finanziato e non muta lo stanziamento e i movimenti contabili già registrati sui capitoli di entrata e spesa con D.D. n. 279/2024.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data suddetta ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), e dell'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A2104C - Programmazione negoziata)
Firmato digitalmente da Mario Lupo

Allegato



PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014 – 2020

Delibera CIPESS n. 10/2024

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"

Responsabile:

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"

Responsabile di Controllo:

Settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli

Titolo progetto

Riquilificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)

Strumento di attuazione:

Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Riquilificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Ricerca e innovazione
- ☐ 02 Digitalizzazione
- ☐ 03 Competitività imprese
- ☐ 04 Energia
- ☐ 05 Ambiente e risorse naturali
- ☒ 06 Cultura
- ☐ 07 Trasporti e mobilità
- ☐ 08 Riquilificazione urbana
- ☐ 09 Lavoro e occupabilità
- ☐ 10 Sociale e salute
- ☐ 11 Istruzione e formazione
- ☐ 12 Capacità amministrativa

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
☐ Acquisizione Beni e Forniture
☐ Altro...

D) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Venaria Reale	10078	Via XX Settembre 7	45,133781	7,626732

E) Descrizione sintetica dell'intervento

La riqualificazione del Galoppatoio Lamarmora risponde alla necessità del Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" (CCR) di disporre di nuovi spazi per sostenere una fase di rafforzamento complessivo dell'ente e di rilancio della spinta innovativa. Gli spazi sono destinati ad ospitare laboratori scientifici all'avanguardia, centro di competenza sulla diagnostica, il 3D, la conservazione preventiva del patrimonio culturale e spazi di collaborazione, ricerca e sperimentazione con Università, studenti, start up, al servizio del territorio. L'intervento rappresenta il completamento del progetto regionale di ampliamento del CCR avviato con l'acquisto da parte della Regione Piemonte dell'edificio, la realizzazione di opere di ristrutturazione e restauro e la concessione al CCR del comodato d'uso gratuito dell'edificio nel 2010, con l'impegno di finanziarne il completamento funzionale e gli allestimenti specialistici. Il progetto prevede dunque il completamento delle opere interne edili ed impiantistiche sul complesso immobiliare, l'allestimento degli spazi fisici e l'aggiornamento parziale della dotazione strumentale dei laboratori scientifici del CCR. Per garantire la sostenibilità dell'intervento nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi condivisi e approvati dalla Regione Piemonte, si è prevista una suddivisione delle opere in due lotti:

- Lotto 1, finanziato, che garantirà la realizzazione di un'opera compiuta, funzionale e autonoma.
- Lotto 2, che potrà essere realizzato in un secondo tempo previo reperimento delle risorse non oggetto di finanziamento regionale.

Il finanziamento è destinato alla realizzazione del solo LOTTO 1 il cui progetto, partendo dalla situazione esistente, prevede la realizzazione al piano terra, lungo le pareti perimetrali, delle opere edili ed impiantistiche per consentire l'allestimento di laboratori di varia metratura e spazi accessori. Le finiture e opere edili prevedono la realizzazione delle nuove pareti e controsoffitti in cartongesso che delimitano i locali presenti al piano terra, la pavimentazione, la realizzazione di pavimentazione in battuto di cemento nel locale tecnico del piano terra e del locale magazzino. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova bussola all'ingresso del Galoppatoio e l'ignifugazione delle capriate lignee della copertura esistente. I Laboratori Scientifici rivestono un ruolo fondamentale non solo a supporto degli interventi di restauro e delle attività didattiche, ma come elemento distintivo e all'avanguardia nei progetti di ricerca nazionali e internazionali, in grado di promuovere un rafforzamento complessivo del CCR e la creazione di un polo scientifico, il CCR Heritage Research, per la ricerca continua nella conservazione e nella salvaguardia del patrimonio culturale. Viene garantita l'organicità e la funzionalità del Lotto 1 e sarà immediatamente fruibile al termine dell'intervento.

F) CUP

D32F24000750002

G) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☒ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

H) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

I) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ NO

☒ SI

In caso affermativo indicare quali:

vincolo monumentale di tutela

M) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

N) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ NO

☐ SI

☐ progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

O) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- ☐ Le aree sono di proprietà
- ☒ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Contratto di comodato tra la Regione Piemonte e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale Rep. N. 15788

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☐ Procedura di esproprio
- ☐ Contratto di compravendita
- ☐ Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo

- ☐ STUDIO DI FATTIBILITA'
- ☒ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- ☒ PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE (Unico livello)

B) Attività progettuale (Compilare solo i livelli progettuali previsti)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	01/09/2024		31/03/2025	
Note					
2	PROGETTO ESECUTIVO	01/04/2025		23/05/2025	
Note					
3	PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE (Unico livello)				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/06/2025		31/10/25	
	Note				
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/11/2025		01/10/2026	
	Note				
D3	COLLAUDO	02/10/2026		31/10/2026	
	Note				
D4	FUNZIONALITA'	01/11/2026		31/12/2026	
	Note				

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

PROFILO DI SPESA

di cui:	Previsione di realizzazione della spesa
Anno 2024	500.000,00 €
Anno 2025	1.000.000,00 €
Anno 2026	1.000.000,00 €
Anno 2027	
Anno 2028	
Totale	2.500.000,00 €

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	REGIONE PIEMONTE	2.500.000,00	POC-Piemonte 2014-2020 - Delibera CIPESS n. 10/2024
2			
3	Altro (1)		
4			
5			
6			
	Totale	2.500.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento (es. fondi propri di bilancio – avanzo di amministrazione).



Schema di Accordo
ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

tra la
Regione Piemonte
e
la Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni
culturali "La Venaria Reale"

per la realizzazione dell'intervento di
"Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre,
7 – 10078 Venaria Reale (TO)"

(CUP: D32F24000750002)

*Programma operativo complementare (POC) 2014 – 2020
Regione Piemonte*

Linea di azione 8.2 - Tutela patrimonio del Piemonte

D.G.R. n. 41-8726 del 3 giugno 2024

D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025

Premesso che:

con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 10 del 21 marzo 2024 è stato adottato il Programma Operativo Complementare (di seguito POC Piemonte) 2014-2020 della Regione Piemonte ed è stata disposta la riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione (delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2024, n. 138).

Il POC Piemonte 2014-2020 si articola in 9 Assi come di seguito riportati:

Asse 1 OCCUPAZIONE

Asse 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Asse 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Asse 4 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Asse 5 AGENDA DIGITALE

Asse 6 COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Asse 7 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA

Asse 8 SVILUPPO URBANO E REGIONALE SOSTENIBILE

Asse 9 ASSISTENZA TECNICA.

In particolare, l'Asse 8 prevede la Linea di azione 8.2 denominata "Tutela patrimonio del Piemonte", linea che sostiene interventi di investimento nella valorizzazione e nel potenziamento dei grandi attrattori culturali della Regione, del suo patrimonio turistico, culturale, sportivo e sociale per far fronte all'evoluzione qualitativa e quantitativa della domanda e favorire i processi di inclusione; inoltre, interviene a sostegno della realizzazione dell'evento Universiadi 2025.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 41-8726 del 3 giugno 2024 ha stabilito:

- di approvare, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (di seguito POC) Regione Piemonte 2014-2020, Asse 8 "Sviluppo urbano e regionale sostenibile", Linea 8.2 "Tutela patrimonio del Piemonte", per un importo complessivo di euro 16.976.541,33, l'individuazione degli interventi considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di preservazione, valorizzazione del potenziale culturale e di fruizione degli immobili di proprietà della Regione Piemonte e di quelli finalizzati a garantire la realizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, e che riporta, altresì, i relativi Responsabili dell'attuazione e Responsabili dei controlli; La Giunta Regionale con la deliberazione n. 33-1039 del 22 aprile 2025 ha stabilito:

- di individuare la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport (ora Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei) – Settore Programmazione Negoziata, quale Autorità Responsabile del Programma Operativo complementare, a conferma di quanto già disposto dalla D.G.R. n. 52-5213 del 14 giugno 2022, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria dei rispettivi fondi.

Tra gli interventi, considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di preservazione, valorizzazione del potenziale culturale e di fruizione degli immobili di proprietà della Regione Piemonte, individuati dalla sopra citata D.G.R. n. 41-8726/2024, è presente quello denominato "Riqualficazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)", per il quale è previsto un valore massimo del contributo di € 2.500.000,00.

Il complesso architettonico dell'ex Galoppatoio Lamarmora sito in Venaria Reale (TO), via XX Settembre, n. 7, di proprietà della Regione Piemonte, è dato in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", P.IVA 09120370011, C.F. 97662370010 (di seguito Fondazione CCR), in seguito alla stipulazione del contratto REP. n. 15788, sottoscritto a Torino, in data 07 dicembre 2010, da Regione Piemonte e Fondazione CCR.

Come previsto all'articolo 9 del sopracitato contratto di comodato, è stato espresso, mediante l'individuazione dell'intervento nella D.G.R. n. 52-5213 del 14 giugno 2022, il preventivo assenso scritto del comodante alla sua realizzazione, per la quale è stato individuato quale Soggetto attuatore la medesima Fondazione CCR.

La Fondazione CCR è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'art. 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 11 novembre 2004, numero 390-32644.

La Fondazione CCR è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma dello Stato e del Codice Civile, e ha come soci fondatori Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e la Città di Venaria Reale.

Le aree di attività della Fondazione CCR sono:

- i Laboratori di Restauro che conducono attività di studio e progettazione finalizzate alla prevenzione, monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali;
- i Laboratori Scientifici che svolgono attività di diagnostica tramite una dotazione strumentale di alto livello tecnologico, comprendente un innovativo apparato radio-tomografico per l'esecuzione di radiografie digitali e TAC su oggetti di grandi dimensioni e attività di ricerca su tematiche legate alla conservazione e al restauro dei Beni Culturali;
- la Scuola di Alta Formazione che promuove collaborazioni con enti di ricerca, istituzioni e professionisti per offrire strumenti di formazione e aggiornamento a diversi livelli e partecipa attivamente all'organizzazione del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
- i Servizi educativi dedicati alle scuole, ai giovani, agli adulti, ai professionisti e alle persone con disabilità, al fine di promuovere una conoscenza consapevole e responsabile del patrimonio culturale, realizzati con visite guidate e percorsi tematici nei Laboratori di restauro, nei Laboratori scientifici e nei cantieri.

L'intervento di "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)" (CUP: D32F24000750002), risponde alla necessità della Fondazione CCR di disporre di nuovi spazi per sostenere una fase di rafforzamento complessivo dell'ente e di rilancio della spinta innovativa.

L'intervento rappresenta il completamento del progetto regionale di ampliamento del Centro avviato con l'acquisto da parte della Regione Piemonte dell'edificio, la realizzazione di opere di ristrutturazione e restauro e la concessione alla Fondazione CCR del comodato

d'uso gratuito dell'edificio nel 2010, con l'impegno di finanziarne il completamento funzionale e gli allestimenti specialistici.

La Fondazione CCR ha presentato, con nota prot. n. 00014489 del 01/08/2024 la proposta progettuale per la realizzazione e l'allestimento di laboratori scientifici, al piano terreno, e la realizzazione di box destinati ad uffici e sale riunioni al piano soppalcato.

Per realizzare i locali su indicati l'intervento ha previsto il completamento delle opere interne edili ed impiantistiche sul complesso immobiliare, l'allestimento degli spazi fisici e l'aggiornamento parziale della dotazione strumentale dei laboratori scientifici del CCR oltre che la rasatura delle murature e la realizzazione di una soletta aerata per la formazione del piano e la posa in opera di idonea pavimentazione.

il Settore Negoziazione Programmata con D.D. n. 279 del 18 settembre 2024 ha approvato la proposta progettuale e lo schema dell'Accordo stipulato con la Fondazione CCR ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione dell'intervento così come su citato.

Premesso, altresì, che:

- la Fondazione CCR ha richiesto, con nota prot. n. 0256 del 2 aprile 2025, la revisione del progetto in quanto l'aumento dei costi relativi agli impianti non permette la realizzazione dell'opera come approvata con D.D. n. 279/2024 con il contributo regionale concesso. Al fine di utilizzare il contributo e realizzare un'opera funzionale ed organica l'intervento è stato suddiviso in due Lotti funzionali: Lotto 1 realizzazione, al piano terra, dei nuovi laboratori scientifici e delle opere strutturali e impiantistiche che comprendono anche gli elementi tecnici propedeutici alla realizzazione del Lotto 2; Lotto 2 realizzazione, nella parte soppalcata, delle sale riunioni e degli uffici. Il contributo regionale concesso di Euro 2.500.000,00 finanzia la realizzazione del solo Lotto 1 di cui viene garantita l'immediata fruibilità al termine dei lavori;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 33-1039 del 22 aprile 2025 ha modificato la D.G.R. n. 41-8726/2024, in quanto a seguito di istruttoria, verificata l'esistenza di risorse disponibili, si è proceduto, come previsto dal paragrafo n. 7 "Modifiche del programma e relazione di attuazione" del POC Piemonte alla rimodulazione fra Linee di azione all'interno dei medesimi Assi. Contestualmente ha aggiornato la denominazione dei Responsabili dell'Attuazione e dei Responsabili dei Controlli, in applicazione della D.G.R. n. 12-709 del 13 gennaio 2025 di parziale riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale, ed ha, altresì, accolto la richiesta presentata dalla Fondazione CCR di modifica dell'intervento citato;
- La Fondazione CCR con lettera prot. n. 0328 del 29 aprile 2025 ha trasmesso il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) riferito al Lotto 1 e la nuova "Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi";
- l'intervento, il cui progetto parte dalla situazione esistente, prevede la realizzazione al piano terra, lungo le pareti perimetrali, delle opere edili, (nuove pareti e controsoffitti in cartongesso, pavimentazione sia dei laboratori che dei locali magazzino) e impiantistiche per consentire l'allestimento di laboratori di varia metratura e spazi accessori. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova bussola all'ingresso del Galoppatoio e l'ignifugazione delle capriate lignee della copertura esistente;
- i Laboratori Scientifici saranno utilizzati non solo a supporto degli interventi di restauro e delle attività didattiche ma per progetti di ricerca nazionali e internazionali, permettendo di

rafforzare il complessivo del CCR e di creare di un polo scientifico, il CCR Heritage Research, per la ricerca continua nella conservazione e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

Per tale intervento sono stati indicati dalla sopra citata D.G.R. n. 33-1039 del 22 aprile 2025 i seguenti fattori di priorità: *“Necessità di spazi per l’ampliamento del CCR determinata dalla forte crescita dell’ente in termini di ricerca, didattica per l’Università e per l’Alta Formazione, interventi significativi di diagnostica e restauro sia a livello nazionale che -soprattutto - internazionale; Posizionamento del CCR particolarmente favorevole, dunque opportunità di sostenere la sua affermazione come hub internazionale di riferimento nella ricerca scientifica e nella diagnostica per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale. Impatti significativi per il territorio, di carattere scientifico, culturale, economico e sociale determinati dall’affermazione dell’hub. Opportunità di completamento del disegno regionale di sviluppo del complesso UNESCO della Venaria Reale.”*

La Struttura Responsabile dell’Attuazione è stata individuata nel Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei, mentre la Struttura Responsabile dei Controlli è stata individuata nel Settore raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei.

Rilevato che occorre definire i rapporti tra la Regione Piemonte e la Fondazione CCR per l’attuazione del sopra indicato intervento.

Dato atto di quanto previsto al capitolo 5 “Si.Ge.Co. – Sistema di gestione e controllo” del POC Piemonte:

“Gli ulteriori interventi che saranno previsti ed avviati nell’ambito del POC a valere sulle risorse non ancora utilizzate o riprogrammate potranno fare riferimento:

- *alle disposizioni contenute nel sopra citati Sistemi di Gestione e Controllo del FSE o del FESR (per omogeneità di approccio e procedure con interventi analoghi collocati all’interno dalla programmazione dei fondi europei)*
oppure
- *alle disposizioni e agli strumenti stabiliti dal Si.Ge.Co. adottato per il PSC 2000-2020 con Determina Dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 02/08/2023 reperibile all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/sistema-gestione-controllo-psc-2000-2020>”.*

Ritenuto che all’intervento sopra indicato si applichi il Sistema di gestione e controllo PSC 2000-2020, versione n. 3 del 31 luglio 2023, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 02/08/2023 (di seguito Si.Ge.Co.).

Dato atto che, in conformità a quanto previsto al capitolo 3 del sopracitato Si.Ge.Co., la procedura per la selezione dell’intervento è quella negoziata (protocolli d’intesa, accordi di programma, accordi di programma quadro, accordi interregionali quadro), la cui definizione avviene tramite procedure di negoziazione con cui si concertano interventi/operazioni di interesse comune tra più enti pubblici.

Rilevato che la Fondazione CCR si configura come organismo di diritto pubblico così come definito nell’Allegato I.1, art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lsg 36/2023 – corrispondente all’art. 2 comma 1, n. 4 della direttiva europea del 26 febbraio 2014, n. 24 – sulla base della quale è «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

- 1) dotato di capacità giuridica;

- 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

La Fondazione CCR in quanto organismo di diritto pubblico rientra tra le stazioni appaltanti ed è tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Ritenuto come strumento idoneo a regolare i rapporti tra Regione Piemonte e Fondazione CCR, per l'attuazione del sopra indicato intervento denominato "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)", di cui alla D.G.R. n. 33-1039/2025, l'accordo tra stazioni appaltanti di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto che l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, disciplina la cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, come fattispecie che non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Valutato che nel caso considerato sussistono tutti i presupposti giuridici per la sottoscrizione di un accordo tra Regione Piemonte e la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Richiamati i seguenti elementi:

- con nota prot. n. 0517-2024 del 24 luglio 2024, la Fondazione CCR ha inviato richiesta di contributo per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, Via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)" CUP: D32F24000750002, per € 2.500.000,00, allegando la scheda di progetto relativa all'intervento.
- È stata condotta, da parte del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, un'istruttoria, con riferimento al contributo richiesto per l'attuazione del predetto intervento, in merito alla presenza o meno di un aiuto di Stato, così come definito all'art. 107 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; la conclusione a cui si è giunti è la qualificazione del contributo come non aiuto; l'analisi e i relativi esiti sono contenuti in una nota agli atti del Settore.

- Con Determinazione del Dirigente Settore Programmazione Negoziata n. 279 del 18 settembre 2024 è stata approvata la proposta progettuale presentata dalla Fondazione CCR, è stato concesso il contributo POC Piemonte per € 2.500.000,00 ed è stato approvato lo schema dell'Accordo, sottoscritto, per conto della Regione Piemonte, dal Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
- La Fondazione CCR con nota prot. n. 0256 del 2 aprile 2025 ha richiesto la revisione del progetto sottoscritto con l'accordo allegato alla D.D. n. 279/2024, al fine di ridurre l'intervento al solo Lotto 1, finanziato con il contributo di Euro 2.500.000,00;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 33-1039 del 22 aprile 2025 ha modificato la D.G.R. n. 41-8726/2024, accogliendo, altresì, la richiesta presentata dalla Fondazione CCR di modifica dell'intervento citato;
- La Fondazione ha, altresì, trasmesso, con nota prot. n. 0328 del 29 aprile 2025 il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e la nuova "Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi".
- Con Determinazione del Dirigente Settore Programmazione Negoziata n. del è stata approvata la nuova proposta progettuale presentata dalla Fondazione CCR ed è stato approvato lo schema del presente Accordo, che sarà sottoscritto, per conto della Regione Piemonte, dal Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
- Il CUP che identifica l'intervento è il n. D32F24000750002 ed è stato acquisito dalla Fondazione CCR, a cui compete l'attuazione dell'intervento e a cui è attribuito il ruolo di Soggetto attuatore titolare del progetto di investimento pubblico, ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muovono i finanziamenti pubblici prima di essere spesi sul territorio per la realizzazione del progetto.
- La Fondazione CCR, quale Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento, dovrà rispettare la normativa applicabile (quali ad esempio quella in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023) nonché la normativa specifica di riferimento indicata nel citato POC Piemonte.
- La data di scadenza dei POC relativi alla programmazione comunitaria 2014- 2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026, pertanto l'intervento dovrà concludersi in tempo utile al fine di poter procedere alla rendicontazione delle risorse alle autorità nazionali entro tale scadenza.
- Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è individuato nella persona del dott. Mario Lupo, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
- Per il presente Accordo non è necessario acquisire un codice CIG, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.

Dato atto che tutti i contenuti del presente Accordo sono stati concordati tra le Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA

La Regione Piemonte, Codice Fiscale 80087670016, con sede legale in Piazza Piemonte 1, Torino, rappresentata da, domiciliato per la carica in

E

La Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale", Partita IVA 09120370011, Codice Fiscale 97662370010, con sede legale in Via XX Settembre,
18 - 10078 Venaria Reale (TO), rappresentata da, domiciliato per la carica in.....

di seguito denominate, per brevità, "le Parti"

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ACCORDO

Articolo 1

Premesse e allegato

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, predisposto e sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito definito Accordo); le Parti dichiarano di accettarle pienamente senza obiezioni o riserve.
2. È allegata al presente Accordo e sottoscritta dalle Parti unitamente allo stesso, la scheda di progetto prot. n. 0328-2025 del 29/04/2025, approvata con D.D. n.... del....., contenente gli elementi essenziali relativi all'intervento da realizzare.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)", avente CUP: D32F24000750002, e la disciplina dei rapporti tra le Parti.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per Parti, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per Intervento, l'intervento di "Riqualificazione Galoppatoio Lamarmora, via XX Settembre, 7 – 10078 Venaria Reale (TO)" CUP: D32F24000750002;
- per sistema informativo di riferimento, l'applicativo informatico di monitoraggio e rendicontazione previsto per l'intervento;
- per POC Piemonte, il Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 10 del 21 marzo 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2024, n. 138);
- per Si.Ge.Co., il Sistema di Gestione e Controllo del PSC 2000-2020, versione n. 3 del 31 luglio 2023, approvato con determinazione dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 2 agosto 2023;
- per Soggetto attuatore, il soggetto che è responsabile della corretta e completa realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo e a cui è erogato il contributo pubblico del POC Piemonte per la sua attuazione;
- per Responsabile dell'Attuazione (RdA), il Settore Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei;
- per Responsabile dei controlli (RdC), il Settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei;
- per Referente per l'intervento del Soggetto attuatore, la persona individuata dalla Fondazione CCR come referente per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

Articolo 4 Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore dell'intervento è la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale".

2. Il Soggetto attuatore individua un Referente per l'intervento, il cui nominativo dovrà essere comunicato formalmente al RdA.

Articolo 5 Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del contributo concesso di cui al presente Accordo ammonta a € 2.500.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella successiva tabella, che riporta altresì la programmazione delle risorse negli anni:

FONTE	2024	2025	2026	TOTALE
Linea di azione 8.2 del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte)	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse del POC Piemonte 2014-2020, iscritte sul Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026, capitolo di spesa 216816.

3. Sono spese ammissibili tutte quelle relative al quadro economico finanziario dell'intervento nei limiti previsti dal Si.Ge.Co. di riferimento.

4. Non sono ammissibili:

- le spese relative al personale;
- le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi;
- le spese per le quali il Soggetto attuatore abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario;
- le spese per le quali non sono stati utilizzati mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 6

Durata dell'intervento, variazioni e flessibilità dell'utilizzo delle risorse

1. L'intervento dovrà essere concluso, collaudato e rendicontato da parte del Soggetto attuatore entro il 30 settembre 2026, al fine di consentire alla Regione Piemonte di effettuare i controlli di propria competenza (che saranno effettuati dal RdC, nel rispetto delle indicazioni del Si.Ge.Co. richiamato in precedenza) e di certificare la spesa relativa all'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Il RdA potrà valutare l'autorizzazione di proroghe del termine di conclusione sopra indicato, anche in considerazione di indicazioni provenienti dalle autorità nazionali competenti.

3. Le eventuali economie, compresi i ribassi rispetto agli importi a base di gara o i minori costi sostenuti derivanti dall'attuazione dell'intervento, possono essere riprogrammati dal Soggetto attuatore, per finanziare:

- l'eventuale aumento prezzi, come già previsto dalla normativa di riferimento

e/o

- modifiche o varianti in corso di esecuzione dei contratti sottoscritti per l'attuazione dell'intervento

e/o

- attività coerenti con l'intervento finanziato e volti a potenziarne i risultati (lavori o acquisti di beni o servizi aggiuntivi).

4. La valutazione di coerenza potrà essere effettuata preventivamente dal RdA o in sede di rendicontazione dal RdC. In caso di valutazione in sede di rendicontazione il Soggetto attuatore si assume il rischio di un eventuale esito negativo, con conseguente non riconoscimento dei costi riprogrammati di cui al precedente punto 6.3. e possibile revoca parziale del contributo concesso sulla base di quanto previsto all'articolo 14 del presente Accordo.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti danno atto che si applicano le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese finanziate dal POC Piemonte.

2. La liquidazione del contributo del POC Piemonte, a favore del Soggetto attuatore avverrà nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- anticipo pari al 20% del totale del contributo previsto, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, previa presentazione di istanza da parte del Soggetto attuatore, unitamente a una garanzia fideiussoria, predisposta sulla base di quanto indicato al successivo articolo 8, a copertura dell'anticipo;
- primo acconto pari al 20% del totale del contributo previsto, al raggiungimento del 20% della spesa/realizzazione dell'intervento, previa rendicontazione da parte del Soggetto attuatore e dell'espletamento, con esito positivo, dei controlli da parte del RdC;
- secondo acconto pari al 20% del totale del contributo previsto, al raggiungimento del 40% della spesa/realizzazione dell'intervento, previa rendicontazione da parte del Soggetto attuatore e dell'espletamento, con esito positivo, dei controlli da parte del RdC;
- terzo acconto pari al 20% del totale del contributo previsto, al raggiungimento del 60% della spesa/realizzazione dell'intervento, previa rendicontazione da parte del Soggetto attuatore e dell'espletamento, con esito positivo, dei controlli da parte del RdC;
- quarto acconto pari al 20% del totale del contributo previsto, al raggiungimento dell'80% della spesa/realizzazione dell'intervento, previa rendicontazione da parte del Soggetto attuatore e dell'espletamento, con esito positivo, dei controlli da parte del RdC.

A chiusura dell'intervento, a seguito dell'esito positivo dei controlli da parte del RdC, si procederà con la conferma della quota di anticipo del 20% già erogata o con il

riconoscimento di una quota inferiore e la conseguente richiesta di restituzione dell'importo indebitamente erogato. A chiusura di tali operazioni sarà autorizzato lo svincolo dalla garanzia relativa all'anticipo.

3. In caso di riduzioni del contributo concesso si applica quanto previsto all'articolo 14 del presente Accordo.

4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate, per la prima quota al Settore Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei; per le quote successive tramite il sistema informativo di riferimento, dove sarà caricata la documentazione giustificativa delle spese effettuate nell'ambito dell'Accordo.

5. Le Parti si impegnano a rispettare e a tener conto dei vincoli della finanza pubblica ai fini di una corretta attuazione dell'intervento.

Articolo 8

Costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

1. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, avente durata fino 31 marzo 2027. La Regione Piemonte si riserva di richiedere l'estensione della predetta durata in caso di autorizzazione di proroghe rispetto al termine di conclusione dell'intervento o di non completamento delle operazioni di controllo finale.

2. Per idonea garanzia da presentare ai fini del pagamento delle anticipazioni si intende, una garanzia avente le seguenti caratteristiche:

- prestata dai soggetti che possono rilasciare garanzie provvisorie e definitive ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- avente un importo garantito che deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione;
- avente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del Regione Piemonte;
- avente efficacia dalla data di rilascio fino a sei mesi successiva alla data di conclusione dell'operazione oggetto di contributo.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Capitolo 7 del Si.Ge.Co.

4. Le spese sostenute per la predetta garanzia sono spese ammissibili al contributo previsto.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno

reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata all'articolo 6 del presente Accordo costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 10

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Ai fini della corretta attuazione dell'intervento il Soggetto attuatore è tenuto:

- al rispetto del diritto applicabile (normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento) e degli obblighi previsti dal POC e dal Si.Ge.Co. di riferimento;
- a condividere con il Settore "Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro" della Regione Piemonte la progettazione posta a base della gara dei lavori, prima della relativa approvazione da parte dell'organo competente, al fine di acquisire un preventivo assenso scritto;
- a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite il sistema informativo di riferimento dalla medesima indicato, le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- a comunicare, anche attraverso l'inserimento sul sistema informativo di riferimento indicato dalla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni e i dati richiesti, in particolare per quanto riguarda l'avanzamento della spesa e l'attuazione, la valutazione e il monitoraggio delle attività finanziate e l'alimentazione degli indicatori, in conformità alle disposizioni di riferimento;
- ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di informazione e comunicazione di cui al capitolo 8 del Si.Ge.co. e di quelle indicate dall'Autorità responsabile del POC Piemonte;
- a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali o di copie autenticate (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- a garantire l'accesso degli addetti ai controlli a tutta la documentazione relativa all'intervento, ivi compresa quella relativa alla spesa rendicontata e le relative registrazioni contabili, nonché ai cantieri e ai beni e servizi acquisiti in attuazione dell'Accordo;
- ad adottare un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile per le movimentazioni relative all'intervento oggetto di contributo;

- a comunicare ogni variazione relativa al legale rappresentante, all'atto costitutivo, allo statuto, alla natura giuridica, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale, nonché ogni variazione significativa e rilevante ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- a restituire le somme erogate dalla Regione Piemonte rivelatesi, a seguito di controlli, non dovute parzialmente o totalmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o anche solo per non adeguato riscontro probatorio documentale.

Articolo 11

Referente per l'intervento per conto del soggetto attuatore

1. Il Referente per l'intervento per conto del Soggetto attuatore, così come individuato all'articolo 4 del presente Accordo, ha l'obbligo di:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RdA eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento;
- trasmettere al RdA ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, comprese eventuali variazioni, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post, tramite il sistema informativo di riferimento, richiede il completo e tempestivo inserimento dei dati e delle informazioni richieste.
2. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
3. Il Soggetto attuatore assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.

Articolo 13

Controlli

1. Gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo livello diretti a verificare la corretta esecuzione dell'intervento, secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co - del PSC 2000-2020, adottato con determinazione dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 2 agosto 2023 e alle successive modifiche ed integrazioni, al quale si rinvia per ogni disposizione non riportata nel presente Accordo.
2. I controlli sono disposti dal dirigente del Settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli, della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei della Regione Piemonte e consistono in:
 - verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento, mediante l'utilizzo di apposita modulistica;
 - verifiche in loco: controlli effettuati, di norma su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente unionale e nazionale.
3. Il Dipartimento per le politiche di Coesione e il Ministero delle Economia e Finanze possono avviare specifiche azioni volte a verificare la regolarità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance).
4. Il Soggetto attuatore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria e ad assicurare la massima collaborazione nello svolgimento dei controlli di cui ai punti precedenti.

Articolo 14

Revoca totale o parziale del finanziamento

1. Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale.
2. La revoca totale o parziale del contributo assegnato è disposta dal RdA nei confronti del Soggetto attuatore nel caso di irregolarità riscontrate; con irregolarità si indica qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o da un'omissione, che ha o che può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio pubblico, imputando a tale bilancio una spesa indebita.
3. Laddove, nell'ambito delle attività di controllo, venissero rilevate delle non conformità, il RdC le comunica al Soggetto Attuatore e richiede allo stesso documentazione aggiuntiva/integrativa o apposite memorie. Nel caso in cui il Soggetto attuatore, decorsi 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, non facesse pervenire controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero accolte, il procedimento di verifica si chiude con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo da parte del RdA, osservando le disposizioni di cui alla legge 241/1990. Rimane comunque salva la possibilità per il RdC di effettuare ulteriori controlli in loco prima di procedere alla proposta di revoca, totale o parziale, del contributo, nei termini sopra previsti, i cui esiti sono sottoposti al RdA.
4. Si può procedere alla revoca totale o parziale del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al Soggetto attuatore;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti, fatte salve le proroghe concesse dalla Regione Piemonte;
- mancata conclusione dell'intervento, compreso collaudo e rendicontazione, entro il 30 settembre 2026, fatte salve le proroghe concesse dalla Regione Piemonte;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione/il progetto e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del Soggetto attuatore di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del soggetto attuatore rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del Soggetto attuatore dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nel presente Accordo, come successivamente integrate o precisate dall'Autorità responsabile del POC, del RdA e del RdC.

5. La revoca totale comporta, a carico del Soggetto attuatore, la restituzione delle somme percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dalla Regione Piemonte per il recupero del credito.

6. La revoca parziale comporta la riduzione del contributo previsto per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dalla Regione Piemonte per il recupero del credito.

Articolo 15

Conflitto di interesse, contrasto delle frodi e doppio finanziamento

1. Le Parti si impegnano a prevenire, rilevare e gestire eventuali situazioni di conflitto di interesse e ad adottare strumenti volti a contrastare le frodi.

2. Il Soggetto attuatore assicura il rispetto del divieto di doppio finanziamento, segnalando tempestivamente alla Regione Piemonte ogni contributo richiesto e/o ricevuto con riferimento agli stessi costi ammissibili o a diversi costi ammissibili relativi al medesimo intervento oggetto del presente Accordo.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le Parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 17

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le Parti contraenti fino al completamento di tutte le attività e di tutti controlli da parte delle autorità nazionali necessari per il riconoscimento del contributo del POC Piemonte relativo all'intervento.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.

3. La rimodulazione del quadro economico degli interventi, anche laddove comporti un maggior costo esclusivamente a carico del Soggetto attuatore, costituisce modifica non sostanziale dell'Accordo, a condizione che il RdA ne sancisca la natura non sostanziale.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, conformemente alle disposizioni relative all'informazione e alla pubblicità indicate nel POC Piemonte e nel Si.Ge.Co.

2. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 19

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti e le Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

Articolo 20

Norme finali

1. Le Parti sottoscrivono il presente Accordo con firma digitale, conformemente a quanto indicato all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al POC Piemonte 2014-2020, alla normativa ivi richiamata e al Si.Ge.Co. di riferimento.

3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente alla disciplina del POC Piemonte 2014-2020 si intende automaticamente recepita nel presente Accordo.

Articolo 21

Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le Parti attestano che i rispettivi dati personali sono trattati in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, e nel pieno rispetto delle prescrizioni, cautele e limiti fissati dal citato Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).
2. Per gli aspetti di dettaglio in merito al trattamento dei dati personali con riferimento all'intervento e al contributo POC Piemonte 2014-2020 di cui al presente Accordo, si rinvia all'informativa che è stata consegnata al Soggetto attuatore.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



REGIONE PIEMONTE



FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI
CULTURALI "LA VENARIA REALE"